

**A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA**

Circ. 488

Udine, 5 giugno 2014

OGGETTO: assenze per visite specialistiche - nuove disposizioni

Il 22 aprile scorso, il MIUR ha diffuso la nota prot. 5181 con cui trasmetteva la Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ne riassumeva brevemente i contenuti.

In sintesi: per effettuare visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici, non si poteva più ricorrere all'istituto dell'assenza per malattia, ma solo a quello dei permessi brevi o retribuiti, secondo le ordinarie previsioni dei contratti di ciascun comparto.

La nota MIUR era indirizzata a "tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero".

Alcune settimane dopo (29 maggio), un comunicato ministeriale ha confermato che la nota non era indirizzata alle scuole. L'errore della nota 5181 non stava nel suo contenuto, ma nell'indicazione dei destinatari. In quanto emanata dal Dipartimento per l'Organizzazione, essa si rivolgeva alla struttura ministeriale. Di fatto la fonte del cambiamento non è la nota MIUR, ma semmai, a monte di essa, quella della Funzione Pubblica (indirizzata a tutte le "Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del DLgs. 165/01", compresi quindi "gli istituti e scuole di ogni ordine e grado". La vera fonte è di rango legislativo ed è l'art. 4, comma 16-bis, del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, poi convertito in legge n. 128. Quella norma non entra nel dettaglio operativo (come fa la circolare della Funzione Pubblica), ma – attraverso il cambio di una singola parola nell'art. 55-septies, comma 5-ter, del DLgs. 165/01 – trasforma la natura giuridica dell'assenza per visite specialistiche e simili in "permesso". Da questo discende tutto il resto.

Pertanto, se è vero che la nota 5181 non riguarda il personale della scuola, non è vero che a quest'ultimo non si applicano le disposizioni relative. E' solo che si applicano in forza di una norma di legge e di una circolare della Funzione Pubblica.


Nell'ottica della tutela degli interessi pubblici e dei dipendenti della scuola, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni, si seguiranno le seguenti procedure:

- se un dipendente chiede di assentarsi per visite specialistiche, terapie, esami diagnostici e simili, sarà verificato in primo luogo se l'orario della prestazione è compatibile con un permesso breve (che comporta l'obbligo di restituire la prestazione entro il secondo mese); in caso contrario, concedendogli un permesso retribuito (per motivi personali o familiari), da documentare al rientro secondo le dettagliate indicazioni della Circolare n. 2 della Funzione Pubblica;

- se il dipendente ha esaurito i tre giorni di permesso retribuito, si vedrà se lo si potrà collocare in ferie senza con o senza oneri per l'Amministrazione;

- se il dipendente non può essere posto in ferie (ovvero per aver esaurito tutti e sei i giorni consentiti in periodo di lezioni), sarà accordato un giorno di assenza per malattia, con la trattenuta di legge.

Purtroppo nel silenzio comunicativo istituzionale questa potrebbe essere la linea più ragionevole da perseguire in quanto contempera il rispetto della norma per come è scritta e la tutela di interessi generali di rango superiore, in quanto direttamente tutelati dalla carta costituzionale.


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa *Rossella Rizzato*